

NOTIFICA ex art. 151 c.p.c.

TRIBUNALE DI RAGUSA-SEZIONE LAVORO

N. R.G.L. 2785/2019-Giudice dott.ssa C. Catalano

OGGETTO: AVVISO DA PUBBLICARSI CON URGENZA SUI SITI ISTITUZIONALI DEL MIUR E DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI RAGUSA DOTT.SSA C. CATALANO RELATIVO AL PROCEDIMENTO N. R.G.L. 2785/2019.

La sig.ra Abbramo Angela ha proposto con l'avv. Giovanni Giurato del Foro di Ragusa, avanti al Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro, Giudice designato Dott.ssa C. Catalano ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare in corso di causa ex artt. 700 e 669 *quater* e contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c., n. R.G.L. 2785/2019, contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- l'Ambito Territoriale di Ragusa e nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2019/2020, scuola primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa (CONTROINTERESSATI).

Di seguito un breve sunto dei motivi di ricorso: In data 27.11.2015 la sig.ra Abbramo è stata immessa in ruolo nella c.d. fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) su posti di potenziamento nella scuola primaria per le classi di concorso EE posto comune, superando il relativo anno di prova siccome previsto dalla richiamata ordinanza. Deve rilevarsi che nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale previsto dall'art.1, comma 108 della legge n. 107/2015 e di cui alla ordinanza ministeriale n. 241/2016 dell'08.04.2016, l'Amministrazione odierna resistente ha costretto anche l'odierna ricorrente - immessa in ruolo nella c.d. fase C) del richiamato piano straordinario di assunzioni - ad inoltrare domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017. Ed infatti, in mancanza di tale domanda, l'Amministrazione avrebbe comunque provveduto d'ufficio, il tutto con chiara violazione dei diritti dell'odierna ricorrente sui quali si tornerà nel prosieguo. Pertanto, come indicato in seno alla citata procedura la sig.ra Abbramo è stata chiamata ad esprimere la propria preferenza in ordine agli ambiti territoriali destinatari di collocazione ed in seno alla citata domanda la medesima ha indicato quale primo ambito "Sicilia 0023". Sennonché, l'amministrazione ha disposto il trasferimento dell'odierna ricorrente presso l'ambito territoriale Toscana 0018 anziché presso l'ambito richiesto Sicilia 0023 con mera mail del 29.07.2016, priva di alcuna motivazione e senza che sia stato in alcun modo indicato il criterio utilizzato. Deve osservarsi che anche per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 l'Amministrazione ha obbligato nuovamente i docenti e quindi anche l'odierna ricorrente a presentare domanda di mobilità di cui rispettivamente all'ordinanza n. 221/2017 del 12.04.2017 e 207 del 09.03.2018. In entrambi i casi, l'odierna ricorrente non ha ottenuto alcun trasferimento e/o assegnazione in Provincia di Ragusa. Lo stesso è da ultimo accaduto per l'a.s. 2019/2020, per cui l'odierna ricorrente ha presentato la domanda di mobilità secondo quanto previsto dal CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 2019/2022, del 6.03.2019 e dall'Ordinanza Ministeriale n. 203 dell'8.03.2019, documentando il possesso dei titoli e del diritto di precedenza. Si precisa, inoltre, che in seno alla domanda di assegnazione provvisoria la sig.ra Abbramo ha indicato la condizione che legittima il diritto di precedenza previsto dall'art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 nei limiti previsti dall'art.7 comma 1 punto V del contratto di mobilità. Pertanto, per l'anno scolastico 2019/2020 l'odierna ricorrente è stata assegnata in via provvisoria presso l'Istituto Poidomani di Modica (RG). Deve, tuttavia, evidenziarsi che la predetta assegnazione ha natura provvisoria e che, comunque, solo fino al 31.08.2020 la sig.ra Abbramo è stata collocata presso la Provincia di Ragusa. Pertanto, dall'01.09.2020 la stessa sarà tenuta a riprendere servizio nella regione di assegnazione definitiva, id est in Toscana. La procedura di assegnazione di quest'ultima presso l'ambito territoriale della Toscana, invece che nell'ambito richiesto quale

Sicilia 0023, disposta dal M.I.U.R., è dunque gravemente lesiva dei diritti della medesima per i motivi meglio di seguito esposti. B) Al fine di meglio comprendere l'errore in cui è incorsa l'amministrazione odierna resistente nel disporre il trasferimento risulta opportuno precisare quanto segue. La procedura automatica utilizzata dalla predetta resistente si è basata su un vero e proprio algoritmo, con la quale è stata esercitata una vera e propria attività amministrativa impersonale ed arbitraria, disponendo illogicamente trasferimenti in una provincia piuttosto che in un'altra. Sul punto va osservato che la recente sentenza n. 10964/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha certificato l'errore in cui è incorso il Ministero dell'istruzione poiché "...è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola...". Conseguentemente è stata dichiarata l'illegittimità della suddetta procedura, la quale ha violato gli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e dunque i precetti di imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltre di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, ingiustizia, illogicità ed irrazionalità espressamente dedotti e i basilari principi costituzionali di parità di trattamento, equità e giustizia. Invero, non solo sono sconosciuti i criteri utilizzati, ma nessuna motivazione è stata data dalla P.A., la quale si è limitata a comunicare il disposto trasferimento con una mera mail. Non sfuggirà che l'importanza della motivazione trova conferma in una sentenza della Corte Costituzionale (n. 310/2010), nella quale è stato appunto evidenziato come l'obbligo di motivare i provvedimenti trovi fondamento negli articoli 97 e 113 della Costituzione, posto che da un lato costituisce corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, e, dall'altro, garantisce al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa la propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale. L'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, il quale stabilisce che "... per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ...". Come è noto, con successiva Ordinanza Ministeriale n.241 del 08.04.2016 che ha approvato il C.C.N.I. sottoscritto in pari data è stata ulteriormente integrata, del tutto illegittimamente, la previsione di cui al richiamato art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015. Infatti, l'art.6 del citato C.C.N.I. ha stabilito che "...gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia..."; mentre per gli "...assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da G.A.E." è prevista la loro partecipazione alla "...mobilità territoriale...". In base alla predetta -illegittima- previsione di cui all'art. 6, dunque, solamente ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito di cui al concorso del 2012 è stata assicurata e/o comunque concessa in privilegio la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale. Diversa sorte, invero, è stata segnata per i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, come l'odierna ricorrente: questi ultimi, infatti, sono stati costretti a richiedere il trasferimento in una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale solo in via subordinata rispetto ai primi ed indipendentemente dal punteggio da ciascuno posseduto ai fini della mobilità. Infatti, i docenti provenienti da G.A.E., pur avendo un punteggio più alto in graduatoria rispetto a quelli del concorso del 2012, hanno avuto l'assegnazione di sedi più distanti e del tutto differenti da quelle scelte con preferenza. Tutto ciò -si ribadisce- con chiara violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 4, 35. Infatti si consideri che per la classe di concorso EE all'odierna ricorrente per l'a.s. 2016/2017 è stato attribuito il punteggio pari a n. 29. Nonostante, dunque, il predetto punteggio, la medesima è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da numerosi docenti, siccome evincibile dalla graduatoria allegata. Queste ultime, infatti, sono state trasferite presso la Regione Sicilia e segnatamente nella provincia di Ragusa. Tale circostanza si è verificata, dunque, anche per

gli anni successivi. Infatti, in relazione alla domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018 all'odierna ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 32, oltre sei punti per il ricongiungimento. Anche in tal caso, l'odierna ricorrente è stata preceduta ancora in graduatoria da numerosi docenti aventi un punteggio inferiore. Analogamente, in relazione alla domanda di mobilità per l'a.s. 2018/2019 all'odierna ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 50, oltre sei punti di ricongiungimento. Anche in tal caso, la medesima è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da altri docenti aventi un punteggio inferiore siccome indicato in seno alle graduatorie allegate, i quali sono stati trasferiti presso la Regione Sicilia e segnatamente nella provincia di Ragusa. Lo stesso è accaduto in relazione alla domanda di mobilità per l'a.s. 2019/2020 dove all'odierna ricorrente è stato inspiegabilmente applicato il medesimo punteggio base dell'anno precedente, pari a 56, oltre sei punti per i figli e sei per il ricongiungimento. In questo caso la sig.ra Abbamo è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da altri docenti aventi un punteggio inferiore. Altro pregiudizio patito dalla sig.ra Abbamo, oltre all'onere di partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, è costituito dal fatto che il M.I.U.R. non ha tenuto in alcun modo conto delle preferenze formulate in seno alla domanda di mobilità. Conseguentemente, tale complesso meccanismo straordinario di mobilità, considerato alla stregua di una vera e propria lotteria, è risultato pregiudizievole per quei docenti, quale appunto l'odierna ricorrente, che sono stati assegnati e trasferiti in ambiti provinciali più lontani rispetto alla provincia di propria residenza, pur avendo superato a suo tempo un concorso regionale per l'assunzione presso la Regione Sicilia e pur avendo espresso delle preferenze in ordine alla collocazione nei rispettivi ambiti di appartenenza. I provvedimenti inerenti i trasferimenti, comunicati via mail il 29.07.16, sono stati emessi non solo sulla base di una procedura del tutto contraria ai principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, ma altresì sulla base di una ordinanza ministeriale (la n. 241/2016), i cui effetti alla suddetta data del 29.07.2016 erano già stati sospesi dal T.A.R. Lazio, Roma. Stante l'illegittimità della condotta tenuta da parte resistente e in questa sede lamentata è di tutta evidenza che la ricorrente ha altresì diritto ad ottenere il risarcimento degli ingenti costi che la ricorrente è stata ed è ingiustamente costretta ad affrontare per far fronte alle esigenze personali e familiari determinate da quanto dedotto.

Il ricorso si notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. " Forme di notificazione ordinate dal Giudice" nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2019/2020, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, scuola primaria, previa consegna di copia del ricorso introduttivo, del provvedimento autorizzativo e del decreto di fissazione dell'udienza su supporto informatico e con pubblicazione di avviso ex art. 151 c.p.c. sul sito web istituzionale del MIUR e dell'Ambito Territoriale di Ragusa, come da decreto di autorizzazione emesso dal Giudice del Lavoro Dott.ssa C. Catalano in data 19.11.2019.

In relazione al ricorso in oggetto, l'udienza in ordine all'istanza cautelare è fissata per il giorno 07.01.2020.

L'udienza di discussione nel merito è fissata il prossimo 23.06.2020.

Ragusa, 27.11.2019

avv. Giovanni Giurato